

ALLEGATO "A" alla delibera del
C.C. N. 5 del 22.02.2008

COMUNE DI SAN LEONARDO
(Provincia di U D I N E)

REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Articolo 1
DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. L'addizionale Comunale all'IRPEF si applica ai contribuenti che, alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei registri anagrafici del Comune di San Leonardo. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n.360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10 della legge 27 dicembre 1997 n.449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n.191 e delle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n.296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007).

Articolo 2
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art.1, comma 142 lett. a), della Legge 27/12/2006 n.296.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art.1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n.296.
3. Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 142 3-bis della L.296/2006 ai fini della determinazione dell'imposta dovuta non si applicano soglie di esenzione
4. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 3
VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze come disposto dall'art. 1, comma 142, della Legge 27/12/2006 n.296.

Articolo 4
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.
2. Eventuali successive modifiche delle norme di legge disciplinanti la materia oggetto del presente regolamento si intendono immediatamente recepite.